

Tribunale di Mantova, 19 giugno 2009 – Est. Bernardi.

Studio professionale – Avviamento – Prevalenza del fattore organizzativo – Cessione – Nullità.

E' affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto la convenzione mediante la quale viene ceduto l'avviamento di uno studio professionale laddove risulti in concreto che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati non siano tali da sovrastare l'attività professionale del titolare. (mb)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24-8-2007 l'ing. F. L. deduceva a) che con rogito notarile del 23-10-2001 egli, unitamente ai geom. ** ed alla geom. V. C., avevano costituito l'associazione professionale "A." finalizzata all'esercizio in forma associata delle professioni di geometra ed ingegnere; b) che l'atto costitutivo prevedeva che gli utili dell'associazione fossero divisi per la quota di un mezzo in favore del geom. **, per quella di un quarto in favore dell'ing. F. L. ed infine per quella di un quarto in favore della geom. V. C.; c) che in data 28-2-2002, il geom. ** e l'ing. F. L. avevano sottoscritto una convenzione con la quale "in ottemperanza a quanto già stipulato in data 23/10/2001 presso lo studio del Notaio dott. A. P. in S. per la creazione della nuova Associazione professionale denominata A. cede all'ing. F. L. la quota di 1/4 dell'avviamento concordato in £ 100.000.000 (centomilioni) pari a euro 51.645,70"; d) che tale accordo doveva considerarsi nullo per mancanza di oggetto atteso che l'avviamento non è configurabile in relazione ad una attività di prestazione d'opera intellettuale nonché, comunque, per difetto di causa ed impossibilità dell'oggetto: alla luce di tali premesse l'istante promuoveva sia l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. sia quella di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. onde ottenere la restituzione dell'importo versato con gli accessori.

Si costituiva il convenuto il quale rilevava che il negozio costituiva esecuzione delle pregresse intese, che con la cessione dell'avviamento le parti avevano inteso fare riferimento non tanto alla clientela bensì "all'attitudine dello studio professionale a produrre utilità al proprio titolare sia pure attraverso il volume degli affari su cui influiva la massa dei clienti" evidenziando che l'associazione avrebbe svolto l'attività nella stessa sede ove in precedenza il geom. ** aveva operato, utilizzando la struttura dell'ufficio, la strumentazione, le riviste ed il personale già alle dipendenze esclusive del convenuto.

Rimarcato che l'ing. F. L. nel corso del 2008 aveva abbandonato la libera professione essendosi impiegato quale dipendente presso il Comune di S., la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda.

Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo in ordine alla ammissione dei mezzi istruttori formulati dalle parti in corso di giudizio e per il cui ingresso le stesse hanno nuovamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni in considerazione della irrilevanza e superfluità degli stessi avuto riguardo all'oggetto della presente vertenza.

Va poi rammentato che la giurisprudenza ha avuto modo più volte di affermare che anche gli studi professionali in genere, possono essere organizzati sotto forma di azienda c.d. professionale tutte le volte in cui al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad

essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per se stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2238, 2082, 2112 e 2255 c.c. (v. Cass. 3-5-2007 n. 10178; Cass. 23-6-2006 n. 14642; Cass. 7-8-2002 n. 11896).

Nel caso di specie va evidenziato che difetta la prova che, in relazione allo studio del geom. C., il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastassero l'attività professionale del titolare ed inducono a tale conclusione la circostanza che lo studio aveva natura individuale, che esso disponeva di un'unica linea telefonica e che il corrispettivo pattuito per la cessione di un quarto delle attrezzature e dei programmi in uso era stato concordato in £ 10.000.000; non va poi sottaciuto che le modeste dimensioni dello studio professionale del geom. C. enunciate già con l'atto di citazione non sono state in alcun modo contrastate dal convenuto.

IL CASO.it

Da ciò deriva che il corrispettivo di £ 100.000.000 pattuito fra le parti per la cessione dell'avviamento riguardava non tanto la struttura aziendale bensì unicamente il c.d. pacchetto clienti ma in proposito va osservato che l'avviamento è una qualità dell'azienda e non è configurabile in relazione ad un'attività di prestazione d'opera professionale che, pur dopo i disorganici interventi normativi intervenuti in questi anni (si vedano in via generale l'art. 2 della legge 7-8-1997 n. 266, il d. lgs. 2-2-2001 n. 96 che regola tuttavia una fattispecie particolare e, da ultimo, l'art. 2 del d.l. 4-7-2006 n. 223 convertito con legge 4-8-2006 n. 248), rimane tuttora esclusivamente personale e non determina la costituzione di una azienda in senso tecnico (si vedano in proposito Cass. 9-2-1979 n. 899; Cass. 28-4-1982 n. 2645; va altresì evidenziato che risulta coerente con tale impostazione il disposto di cui agli artt. 35 e 41 della legge 27-7-1978 n. 392 che escludono gli immobili destinati all'esercizio di attività professionali dall'ambito di applicazione delle norme di tutela dell'avviamento).

Né in senso contrario alla conclusione qui accolta può fondatamente invocarsi la disposizione di cui all'art. 36 co. 29 del d.l. 4-7-2006 n. 223 convertito con legge 4-8-2006 n. 248 ai sensi del quale "Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale" atteso che tale disposizione è stata emanata alcuni anni dopo la stipula della convenzione oggetto di impugnativa e che, comunque, essa si limita a regolare i profili di natura tributaria conseguenti alla cessione dell'avviamento che non hanno tuttavia incidenza sulla validità, sotto il profilo meramente civilistico, del negozio di cessione.

Poiché pertanto la convenzione in questione, quanto alla cessione dell'avviamento, deve considerarsi affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto ne consegue che trovano applicazione le disposizioni sull'indebito di cui all'art. 2033 c.c.: difettando ogni prospettazione circa la malafede del percipiente, il convenuto va condannato a corrispondere all'attore la somma di € 51.645,70 oltre agli interessi legali dal 24-8-2007 sino al saldo definitivo, escluso altresì il maggior danno perché non provato.

La circostanza che le parti hanno, con contributo paritario, posto in essere un negozio nullo e l'incertezza della lite giustificano l'integrale compensazione fra di esse delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

IL CASO.it

dichiara la nullità parziale della convenzione datata 28-2-2002 nella parte in cui prevede la cessione di un quarto dell'avviamento e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 51.645,70 oltre agli interessi legali dal 24-8-2007 sino al saldo definitivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova il 19 giugno 2009.